

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI RICERCATORI AI DATI ELEMENTARI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 69 del 05/12/2022

Modificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 75 del 02/12/2024

Indice

1. Definizioni	2
2. Premesse	2
3. Ricercatori ammessi a presentare progetti di ricerca	3
4. Procedura per la richiesta di accesso ai dati elementari	3
5. Protezione dei dati personali	4
6. Natura dei dati elementari a disposizione dei Ricercatori e lista dei campi disponibili	4
7. Accesso al Laboratorio di AlmaLaurea	5
8. Rilascio dei risultati delle analisi compiute presso il Laboratorio	6
9. Obblighi dei Ricercatori e impegno di riservatezza	7
10. Pubblicazione e pubblicità dei risultati	8
11. Utilizzo della metodologia sviluppata	8
12. Diritti degli interessati	8
13. Disposizioni finali	9

1. Definizioni

1. Nell'ambito del presente Regolamento, si intende:

- Regolamento: l'insieme delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente documento;
- Linee Guida: Linee Guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan, adottate dal Comstat con la Direttiva n. 11 del 7 novembre 2018 e disponibili su: <https://www.sistan.it/index.php?id=650>, che stabiliscono le condizioni in base alle quali gli Enti e Uffici del Sistema statistico nazionale (Sistan) possono consentire ai ricercatori l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, di cui sono titolari, privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche;
- AlmaLaurea: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, titolare autonomo dei dati raccolti nell'ambito delle proprie indagini statistiche;
- Ricercatore responsabile: è il Ricercatore che presenta il progetto di ricerca e che è responsabile del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Linee Guida;
- Ricercatori: tutti gli eventuali altri Ricercatori coinvolti nel progetto e formalmente indicati nel progetto di ricerca presentato;
- Progetto di ricerca: è il progetto presentato dal Ricercatore responsabile, redatto secondo le prescrizioni contenute nelle Linee guida, che contiene tutti gli elementi atti a una sua idonea valutazione;
- Dati elementari: è il data-base che contiene i dati personali raccolti da AlmaLaurea, privi di identificativi diretti personali ma organizzati in modo tale da non potersi definire con certezza dati anonimi e, pertanto, assoggettati al Regolamento n. 679 del 2016 (Regolamento generale per la protezione dei dati - GDPR);
- Interessato/i: il/i laureato/i i cui dati personali sono trattati nell'ambito del Laboratorio di AlmaLaurea;
- Laboratorio: postazione fisica di AlmaLaurea messa a disposizione del Ricercatore. La postazione è fisicamente collocata presso la sede principale di AlmaLaurea, a Bologna.

2. Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai dati elementari raccolti da AlmaLaurea nell'ambito delle proprie indagini statistiche su Profilo e Condizione occupazionale.
2. AlmaLaurea, quale ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale (Sistan), ha recepito le indicazioni raccolte nelle Linee Guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan, cui si rimanda per ulteriori dettagli e approfondimenti.
3. Il presente Regolamento integra le Linee Guida con indicazioni specifiche riferite all'accesso ai dati elementari di AlmaLaurea.
4. AlmaLaurea consente l'accesso al Laboratorio esclusivamente per l'elaborazione di dati elementari (ossia file di dati elementari privi di elementi identificativi diretti, a cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza) e non a file MFR (ossia file di dati elementari privi di elementi identificativi diretti, a cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza).
5. L'esame delle richieste di accesso avviene in ordine cronologico avendo riguardo alla data di presentazione della domanda. Le procedure di accesso ai dati elementari disciplinate dal presente Regolamento si intendono, in ogni caso, subordinate alla valutazione della sostenibilità della relativa gestione da parte del Consorzio AlmaLaurea, anche sotto il profilo dell'utilizzazione degli spazi che il Consorzio è tenuto ad attuare in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e smi. Ne consegue una calendarizzazione degli accessi ai laboratori che può incidere sui tempi di attesa delle procedure autorizzatorie e in relazione ai progetti di ricerca autorizzati.

3. Ricercatori ammessi a presentare progetti di ricerca

1. L'accesso ai dati elementari è consentito esclusivamente ai ricercatori che appartengono ad un Ente di ricerca riconosciuto, inserito nell'elenco pubblicato sul sito dell'autorità statistica europea (Eurostat) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 557/2013, ovvero nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Sistan e sul sito istituzionale di ciascun Ente del Sistan ai sensi dell'art. 5-ter, co. 4, del D. Lgs. n. 33/2013. Per richiedere il riconoscimento come Ente di ricerca occorre presentare, secondo le modalità previste dalle Linee Guida, domanda di riconoscimento e impegno di riservatezza, di cui agli Allegati 1 e 2 delle citate Linee Guida.
2. Sono ammessi a ricoprire la funzione di Ricercatore responsabile del progetto di ricerca: professori universitari (ordinari, associati, aggregati, a contratto), ricercatori o figure assimilabili (es. tecnologi), assegnisti di ricerca di enti di ricerca riconosciuti; responsabili di enti/strutture di ricerca riconosciuti; dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca; soci di società scientifiche.
3. Sono inoltre ammessi a partecipare al progetto di ricerca e ad accedere ai dati elementari, le seguenti figure: dottorandi; altri soggetti, con collaborazione formalizzata di ricerca con l'Ente riconosciuto.
4. Non può accedere ai dati elementari chi non ha un rapporto contrattuale o comunque formalizzato con l'Ente di ricerca (es. studenti universitari).
5. Nel caso in cui un progetto di ricerca preveda la collaborazione di ricercatori di due o più enti, tutti gli enti coinvolti devono essere Enti di ricerca riconosciuti. Si rimanda alle Linee Guida per i dettagli su come presentare il progetto di ricerca.

4. Procedura per la richiesta di accesso ai dati elementari

1. Il ricercatore responsabile presenta il progetto di ricerca secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle Linee guida e nei suoi allegati, che si impegna a rispettare. Il progetto di ricerca, compilato adottando il modulo di cui all'Allegato 3 delle Linee Guida, deve contenere tutti gli elementi idonei a un'adeguata valutazione del progetto, tra cui le generalità del ricercatore responsabile e di tutti i ricercatori coinvolti, la descrizione del progetto di ricerca, il dettaglio dei dati elementari a cui si richiede l'accesso (tipo di indagine -Profilo o Condizione occupazionale- e relative annualità, lista dei campi necessari), il motivo per cui è essenziale accedere ai dati elementari, la durata per cui viene richiesto l'accesso ai dati elementari, i metodi di analisi statistica che si intendono utilizzare, i risultati e i benefici attesi, le modalità di diffusione dei risultati. Il progetto di ricerca deve essere corredato dai CV di tutti i ricercatori coinvolti e da una lettera di presentazione del Ricercatore responsabile. Ciascun ricercatore coinvolto, in funzione del proprio ruolo nel progetto, compila la relativa dichiarazione individuale di riservatezza, di cui agli Allegati 4 e 5 delle Linee Guida.
2. Non è ammessa la possibilità di integrare i dati elementari di AlmaLaurea con altri dati elementari, indipendentemente dal fatto che siano stati applicati o meno metodi di controllo per la tutela della riservatezza.
3. Il progetto di ricerca viene analizzato dal Responsabile dell'Ufficio di Statistica di AlmaLaurea, che ne verifica la correttezza formale, la completezza, la chiarezza degli obiettivi indicati e i dati elementari che occorre mettere a disposizione. Gli ulteriori elementi di valutazione sono indicati nelle Linee Guida. Il Responsabile dell'Ufficio di Statistica si avvale del supporto del personale in forza ad AlmaLaurea per la procedura di verifica.
4. Il progetto di ricerca viene successivamente analizzato dal Responsabile della Protezione dei Dati Personali di AlmaLaurea, per la necessaria verifica del rispetto delle prescrizioni dal punto di vista del trattamento dei dati personali.
5. Dopo le valutazioni positive del Responsabile dell'Ufficio di Statistica e del Responsabile della Protezione dei Dati Personali, il progetto di ricerca è portato all'attenzione del Direttore di AlmaLaurea che, sulla base dei pareri forniti dal Responsabile dell'Ufficio di Statistica, dal Responsabile della Protezione dei Dati

personali ed eventualmente coinvolgendo il Comitato Scientifico Strategico, autorizza l'esecuzione del progetto.

6. Sul sito di AlmaLaurea si darà opportuna comunicazione della lista dei progetti di ricerca approvati, con indicazione dell'ente coinvolto, del titolo del progetto, di un breve abstract e delle coorti di laureati esaminati. Tale pubblicità è necessaria per consentire agli interessati il diritto di opposizione, o di *opt-out*, ossia dell'esclusione del proprio record dai dati elementari utilizzati nello specifico progetto di ricerca. Sarà inoltre possibile, previo consenso del/i ricercatore/i coinvolto/i nel progetto, dare evidenza del/i proprio/i nominativo/i.

7. L'accesso ai dati elementari è consentito per il periodo indicato nel progetto di ricerca; l'eventuale proroga di tale termine deve essere richiesta ad AlmaLaurea prima della sua scadenza.

8. È necessario presentare un nuovo progetto di ricerca nel caso in cui: i ricercatori debbano modificare le finalità del progetto di ricerca approvato; i ricercatori abbiano necessità di accedere ad altri dati per realizzare il progetto di ricerca approvato; i ricercatori cambino affiliazione all'ente.

9. Non è richiesta la presentazione di un nuovo progetto di ricerca, ma è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione scritta di AlmaLaurea, nel caso in cui si richieda successivamente di: accedere agli stessi dati elementari, riferiti a un diverso periodo temporale; estendere la durata del progetto; sostituire uno o più ricercatori indicati nel progetto di ricerca, ovvero aggiungere nuovi ricercatori. Si rimanda alle Linee Guida per ulteriori dettagli.

5. Protezione dei dati personali

1. Relativamente allo specifico trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del Laboratorio, AlmaLaurea tratta i dati personali dei laureati sulla base del proprio legittimo interesse alla ricerca, nonché alla promozione e allo svolgimento di iniziative e attività di ricerca scientifica come previsto dagli scopi istituzionali di AlmaLaurea, ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. f) del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del proprio Statuto.

2. L'Ente di ricerca è titolare autonomo del trattamento di dati personali che effettuerà attraverso l'accesso al Laboratorio di AlmaLaurea e garantisce il pieno rispetto del GDPR, provvedendo, tra gli altri adempimenti, a nominare e ad autorizzare al trattamento i soggetti afferenti alla propria organizzazione e coinvolti nel progetto di ricerca ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

3. Gli interessati possono esercitare i diritti a loro riconosciuti dal GDPR, come meglio illustrato al punto 12 del presente regolamento.

6. Natura dei dati elementari a disposizione dei Ricercatori e lista dei campi disponibili

1. I dati elementari messi a disposizione dei Ricercatori rientrano nella categoria dei dati personali comuni. Sono dunque escluse le categorie particolari di dati, così come definite dal Regolamento (UE) n. 679/2016. Tra gli interessati non figurano minori.

2. I dati elementari messi a disposizione sono privi di identificativi diretti personali (quali ad es. nome, cognome, codice fiscale), ma contengono comunque dati personali, in quanto la combinazione delle informazioni in essi contenute potrebbe, anche solo potenzialmente, consentire l'identificazione dell'interessato.

3. La richiesta di accesso ai dati elementari deve essere corredata, come anticipato al punto 4, dalla lista dei campi necessari per la realizzazione del progetto di ricerca, con idonea motivazione volta a valutare la proporzionalità e la necessità della richiesta. Si riportano di seguito i campi, raggruppati per macro-tema, disponibili:

a. Dati amministrativi:

1. informazioni sul corso di studio;
 2. informazioni anagrafiche sullo studente (genere, cittadinanza);
 3. carriera dello studente (punteggio medio degli esami, voto di laurea, regolarità negli studi, ecc.);
 4. informazioni sulla tesi di laurea o sull'elaborato finale;
- b. Questionario sul Profilo dei laureati:
1. residenza e domicilio del laureato (stato, provincia, comune)¹;
 2. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito dallo studente¹;
 3. eventuali titoli di studio precedenti¹;
 4. conoscenza delle lingue straniere;
 5. conoscenza degli strumenti informatici;
 6. esperienze di studio all'estero;
 7. esperienze di tirocinio curriculare;
 8. esperienze di lavoro compiute durante gli studi;
 9. valutazioni sull'esperienza di studio che si sta concludendo, sotto molteplici punti di vista (personale, strutture, ecc.);
 10. informazioni su eventuale supporto al diritto allo studio²;
 11. servizi della città sede degli studi;
 12. informazioni sulla famiglia (titolo di studio, occupazione dei genitori, ecc.);
 13. prospettive di studio e di lavoro dopo il conseguimento del titolo;
- c. Questionario sulla Condizione occupazionale dei laureati a uno, tre e cinque anni:
1. prosecuzione degli studi e della formazione dopo il conseguimento del titolo (di primo e di secondo livello);
 2. Condizione occupazionale (tasso di occupazione, tasso di disoccupazione);
 3. Caratteristiche del lavoro svolto (retribuzione, posizione nella professione, tipo di contratto, settore economico, ecc.);
 4. Eventuali esperienze di lavoro maturate dopo il conseguimento del titolo;
 5. Ricerca di un lavoro;
 6. Stato civile e numero di figli.

7. Accesso al Laboratorio di AlmaLaurea

1. Il ricercatore responsabile e gli altri ricercatori coinvolti hanno accesso al Laboratorio di AlmaLaurea attraverso un ambiente sicuro costituito da strumentazioni e attrezzature messe a disposizione da AlmaLaurea e configurate in modo che non sia possibile accedere e modificare le impostazioni di configurazione dei programmi o dei *device* stessi.

Il Laboratorio è inoltre configurato in modo tale da impedire qualsiasi comunicazione con l'esterno (navigazione web, posta elettronica, chiavette USB, dischi esterni, ecc.). Nel laboratorio sono disponibili i principali *software* di analisi dei dati (SPSS, Stata, R); qualunque ulteriore installazione di software deve essere richiesta per iscritto dal ricercatore responsabile e l'installazione, previa valutazione caso per caso, è operata esclusivamente dal personale di AlmaLaurea autorizzato.

La postazione è configurata in modo da garantire la sicurezza dei dati elementari, attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione del quale l'accesso è stato autorizzato.

2. Il ricercatore accede al Laboratorio attraverso credenziali personali (*username* e *password*) che non possono essere in alcun modo cedute a terzi. Le credenziali saranno disattivate al termine del progetto.

¹ L'informazione può essere integrata con i dati presenti negli archivi amministrativi.

² Escluse le informazioni che potrebbero consentire, anche indirettamente, di desumere la conoscenza di dati particolari.

3. Le richieste di importazione di data-set (del tutto anonimi) o di file atti e idonei all'elaborazione della documentazione statistica devono essere presentate per iscritto dal Ricercatore responsabile, che ne dovrà motivare l'esigenza di importazione, descrivendone il contenuto e l'eventuale fonte esterna. È fatto divieto di introdurre nel Laboratorio dati che possano consentire l'identificazione degli interessati.

Sono esempi di file che è possibile importare: data-base anonimi contenenti indicatori su specifici aggregati, come ad es. il tasso di occupazione rilevato da Istat a livello provinciale oppure procedure (sintassi) che riportano la programmazione delle elaborazioni che si intendono svolgere, predisposte dal ricercatore preliminarmente all'accesso al Laboratorio.

4. La calendarizzazione delle presenze presso il Laboratorio è preventivamente concordata con il personale di AlmaLaurea, che si riserva in ogni caso l'insindacabile diritto di modificare – se ritenuto – le date concordate senza che ciò comporti diritti in capo al/i Ricercatore/i, indennizzi, risarcimenti o altro. A tal riguardo si evidenzia che il Laboratorio ha esclusiva collocazione presso la sede di AlmaLaurea, a Bologna.

5. Il personale di AlmaLaurea predispone preliminarmente il data-base con i dati elementari richiesti nel progetto, configura il Laboratorio e crea le credenziali di accesso.

6. L'accesso al Laboratorio è condizionato alla sottoscrizione di tutti i moduli di cui agli allegati delle Linee Guida e ulteriori moduli eventualmente predisposti da AlmaLaurea. I moduli devono essere compilati e sottoscritti dal Ricercatore responsabile e da tutti gli altri eventuali Ricercatori coinvolti.

7. L'accesso al laboratorio è ammesso dal lunedì al venerdì, salvo giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, fatta salva la possibilità di AlmaLaurea di inibire in ogni momento l'accesso, anche temporaneamente, per proprie esigenze interne, comprese quelle di carattere organizzativo.

8. Rilascio dei risultati delle analisi compiute presso il Laboratorio

1. Periodicamente, e comunque ogni qual volta AlmaLaurea lo ritenga necessario, il Ricercatore responsabile è tenuto a presentare, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, una relazione dettagliata delle attività svolte.

La relazione dettagliata delle attività svolte è sempre richiesta, al Ricercatore responsabile, al termine del progetto di ricerca, prima della richiesta di rilascio dei risultati delle analisi (output).

2. Al termine del progetto di ricerca, il Ricercatore responsabile richiede il rilascio dei risultati (output). La richiesta di rilascio deve avvenire in forma scritta, con indicato l'elenco dettagliato dei file e/o delle cartelle di cui si richiede il rilascio.

3. L'output deve essere chiaramente ed estesamente documentato specificando: lo scopo e le modalità dell'analisi, nome e contenuto dei file di output, i trattamenti effettuati sul data-base originario e le eventuali (sub)popolazioni oggetto d'analisi, il significato di ciascuna variabile (per quelle derivate anche la definizione) ed ogni altra informazione utile ad una corretta interpretazione dei file di output. La descrizione dell'output deve essere sufficiente a comprenderlo (non è consentito il riferimento ad altre fonti quali, ad esempio i file di sintassi utilizzati).

4. Come previsto dalle Regole per il rilascio dell'output, di cui all'Allegato 7 delle Linee Guida, è ammesso il rilascio esclusivamente di dati di sintesi aggregati. I dati di sintesi dovranno essere impostati in modo tale da non consentire l'identificazione, diretta o indiretta, degli interessati (laureati) attraverso chiavi identificative eventualmente create (es. combinazione di data e luogo di nascita) o altre informazioni contenute. È fissata pari a 10 la soglia al di sotto della quale un aggregato viene considerato a rischio di identificazione; pertanto è ammesso il rilascio di dati elaborati su collettivi di almeno 10 unità.

5. Si richiede di razionalizzare la dimensione della richiesta di rilascio dell'output. Il volume dell'output richiesto può essere considerato esso stesso una ragione di rifiuto al rilascio: l'output di cui si chiede il rilascio deve essere minimale e corrispondere a quanto sarà incluso nel lavoro che si intende divulgare; a titolo indicativo, viene suggerito un numero massimo di 30 pagine (~ 60Kb in ascii text format).

L'output deve essere preferibilmente fornito in file di testo, oppure in documenti Microsoft Word o Microsoft Excel (o altri formati aperti con essi compatibili), ma non nel formato proprietario delle applicazioni statistiche utilizzate; eventuali statistiche descrittive e tabelle devono essere fornite in formato Microsoft Excel (o formati aperti con esso compatibili). L'output deve essere inoltre redatto in modo da poter essere rilasciato così com'è, senza necessità di modifiche da parte del personale di AlmaLaurea, che ne effettua la valutazione: in caso di output non rilasciabile sarà necessario proseguire le elaborazioni per rendere l'output rilasciabile.

6. Non è consentito il rilascio di output intermedi (ossia di elaborazioni che non concludano il progetto di ricerca).
7. Tutti gli output di cui si richiede il rilascio sono preliminarmente analizzati dal personale di AlmaLaurea, che ne valuta il rispetto delle indicazioni menzionate. AlmaLaurea richiede al Ricercatore responsabile le modifiche volte a sanare eventuali problemi di riservatezza.
8. Non è in alcun modo ammesso il rilascio di dati elementari, ossia dei record (in tutto o in parte) contenuti nei data-base.
9. È assolutamente vietato esportare dati tramite dispositivi elettronici o altre modalità quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fotocamere, videoriprese o screenshot.
10. Tutti i file prodotti, tra cui i data-base e i risultati anonimi delle analisi, sono salvati, archiviati e conservati da AlmaLaurea.

9. Obblighi dei Ricercatori e impegno di riservatezza

1. I dati elementari sono trattati nel rispetto dell'art. 5-ter del D. Lgs. n. 33/2013, della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, co. 4, del D. Lgs. n. 101/2018. I dati elementari sono utilizzati per le sole finalità del progetto di ricerca e per le attività di analisi in esso descritte. I dati elementari non devono essere comunicati, o comunque resi accessibili, a soggetti non autorizzati o diffusi, anche in forma parziale. I risultati del progetto di ricerca possono essere diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche.
2. Non è consentito tentare in alcun modo di re-identificare le unità. Tutte le informazioni su uno o più interessati del trattamento (record dei data-base), di cui il Ricercatore responsabile e gli altri eventuali Ricercatori coinvolti dovessero venire a conoscenza, anche accidentalmente, devono pertanto rimanere riservate.
3. Qualora il Ricercatore responsabile e gli altri eventuali Ricercatori coinvolti dovessero venire a conoscenza, anche accidentalmente, di informazioni personali, sono tenuti a segnalare per iscritto l'avvenuta identificazione, al fine di adottare le opportune verifiche.
4. In tutti i lavori e le pubblicazioni realizzati utilizzando, in tutto o in parte, i dati elementari deve essere citata la fonte (AlmaLaurea e denominazione della specifica fonte di dati) e precisare che la responsabilità per le conclusioni tratte è da attribuirsi esclusivamente all'autore o agli autori.
5. I riferimenti delle pubblicazioni prodotte utilizzando i dati elementari devono essere forniti ad AlmaLaurea.
6. Il Ricercatore sarà responsabile di eventuali danni cagionati a terzi dalla violazione del presente Regolamento e/o delle regole relative al trattamento dei dati personali.
7. Qualsiasi violazione del presente Regolamento comporta la sospensione del progetto di ricerca e l'adozione delle misure previste nelle Linee Guida per la violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca e dai ricercatori, fatta salva qualunque azione che AlmaLaurea si riserverà a tutela dei propri diritti.

10. Pubblicazione e pubblicità dei risultati

1. Al termine del progetto di ricerca, il Ricercatore responsabile e gli eventuali altri Ricercatori coinvolti sono chiamati a tenere un seminario presso AlmaLaurea (in presenza o in modalità videoconferenza) rivolto al personale dell'ufficio di statistica e a docenti collaboratori di AlmaLaurea eventualmente interessati, al fine di illustrare i risultati delle analisi.
2. AlmaLaurea si riserva di dare evidenza ai progetti di ricerca chiedendo, al/i ricercatore/i coinvolto/i, il/i quale/i si impegna/no, di pubblicare i risultati delle analisi, in forma di articolo, nella collana dei working paper di AlmaLaurea. Si evidenzia che la pubblicazione su tale collana non preclude in alcun modo la pubblicazione dell'articolo su altre riviste. La collana costituisce uno strumento di prima diffusione editoriale che, pur garantendo adeguati standard scientifici, privilegia la tempestività e l'interesse dei temi trattati.
3. Si ricorda che, come indicato nelle Linee Guida, i risultati delle analisi della ricerca possono essere comunicati e diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione degli interessati (laureati) e citando la fonte dei dati utilizzati.
4. Eventuali ulteriori richieste di accesso ai dati (ad esempio dopo la presentazione di un articolo a una rivista, in seguito alla quale sono richiesti ulteriori approfondimenti e verifiche) devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate (ad esempio presentando la lista delle osservazioni ricevute dai referee della rivista). Le richieste di accesso non debitamente motivate non saranno accettate.
5. Si richiede di dare comunicazione ad AlmaLaurea dell'avvenuta pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste, volumi, ecc. Di tale pubblicazione si darà tempestivo riscontro anche sul sito AlmaLaurea, nella sezione dedicata ai progetti di ricerca.

11. Utilizzo della metodologia sviluppata

1. AlmaLaurea, nei cui confronti l'Ente e il ricercatore rinunciano a esercitare eventuali diritti di privativa, si riserva il diritto di utilizzazione della metodologia sviluppata nel progetto di ricerca in proprie analisi.

12. Diritti degli interessati

1. L'interessato può esercitare i diritti che gli sono riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. da 15 a 21 del Regolamento (UE) n. 679/2016.
2. In particolare, l'interessato ha il diritto di richiedere l'esclusione dalle analisi realizzate nell'ambito del Progetto di ricerca, esercitando il proprio diritto di opposizione ai sensi e alle condizioni dell'art. 21 del Reg. (UE) n. 679/2016.
3. Qualora l'interessato eserciti il diritto di opposizione, AlmaLaurea si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali relativamente al diritto di opposizione esercitato con la conseguenza che i dati relativi all'interessato non saranno trattati nell'ambito del progetto in corso, a partire dalla data di esercizio del diritto, né in progetti futuri. L'esercizio di questo diritto non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima dell'opposizione dell'interessato.
4. Le informazioni relative ai laureati che esercitano il diritto di opposizione vengono immediatamente rimosse dal data-base direttamente dal personale di AlmaLaurea o dal Ricercatore sulla base di istruzioni e criteri utili ad eseguire la procedura richiesta, nel qual caso il ricercatore è tenuto a dare evidenza scritta a conferma dell'avvenuta cancellazione.
5. Per tali motivi, come già esplicitato al punto 4, tutti i Progetti di ricerca avviati sono pubblicati sul sito di AlmaLaurea, evidenziando il diritto di opposizione ("*opt-out*") ai fini dell'esclusione dal collettivo oggetto di analisi, da parte dell'interessato.

13. Disposizioni finali

1. AlmaLaurea si riserva di aggiornare, modificare e integrare periodicamente il presente Regolamento, alla luce di modifiche intervenute nella normativa, nelle Linee Guida del Comstat, di proprie variazioni organizzative interne.
2. Costituiscono parte integrante ed inderogabile del presente Regolamento le Linee Guida e i relativi allegati, disponibili su <https://www.sistan.it/index.php?id=650>, nonché, per quanto qui non espressamente previsto, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, disponibili su <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069637>.